

INI	nı		
IN	וט	C	ᆮ

Art. 1- DESTINATARI	2
Art. 2 - REQUISITI ECONOMICI	2
Art. 3 - REQUISITI DI MERITO	3
Art. 4 - ACCESSO AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA	7
Art. 5 - PREMIO DI LAUREA	8
Art. 6 - DURATA E CONCESSIONE DEI BENEFICI	8
Art. 7 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZION	E 9
Art. 8 - STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO	10
Art. 9 - IMPORTI BORSA DI STUDIO	.10
Art. 10 - MODALITA' PER CONCORRERE E SCADENZA	.11
Art. 11- ESITO DEL CONCORSO - RICORSI	
Art. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO	12
Art. 13 - CAUSE DI DECADENZA	
Art. 14 - REVOCA MATRICOLE	13
Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DEGLI STUDENTI	14
Art. 16 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI STUDENTI DISABILI	.15
Art. 17 - SERVIZI ABITATIVI	
Art. 18 - TRASFERIMENTI E PASSAGGI	
Art. 19 - VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	. 19
Art. 20 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI	. 19
Art. 21- ESONERO TASSE	20

# BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI A.A. 2011/2012

#### **Art. 1- DESTINATARI**

In applicazione della 390 del 02/12/1991 e del DPCM del 9 aprile 2001 hanno titolo a concorrere, **limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio**, gli studenti, in possesso dei requisiti di reddito e di merito, che s'iscrivono, per l'anno accademico 2011/12, entro i termini previsti dalle rispettive Istituzioni, a:

- 1. Corsi di laurea (1° livello);
- Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Architettura Farmacia C.T.F. -Giurisprudenza Magistrale - Medicina e Chirurgia - Odontoiatria - Medicina Veterinaria);
- 3. Corsi di laurea magistrale (2° livello);
- 4. Scuole di specializzazione (3° livello), ad eccezione di quelle dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n° 368;
- 5. **Dottorati di ricerca (3° livello)**, attivati ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998 n° 210, se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al D.M. del 30/04/99 n° 224/99;
- 6. Accademia di Belle Arti:
- 7. Conservatorio di Musica;
- 8. Istituto Superiore di Scienze Religiose ISSR di Tempio Pausania OT.

#### Art. 2 - REQUISITI ECONOMICI

Le condizioni economiche dello studente, <u>riferite all'anno 2010</u>, sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 109 e successive modificazioni, con l'integrazione degli ulteriori criteri di valutazione di seguito indicati:

- a) i redditi ed i patrimoni dei fratelli e sorelle compresi nel nucleo familiare dello studente concorrono alla formazione degli indicatori economici nella misura del 50%.
- b) Lo studente che fa nucleo familiare a sé è integrato nel nucleo familiare dei genitori quando non ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
  - residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in un immobile non di proprietà di un suo membro.
  - Redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 8.137,00 euro, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Nel caso non si verifichino le condizioni prima richiamate si terrà conto della situazione economica e patrimoniale della famiglia di origine.

c) i redditi ed i patrimoni mobiliari percepiti all'estero, non dichiarati in Italia, sono valutati, con le stesse modalità previste per il calcolo dell'ISEE, sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2010 (definito con Decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 1990 n. 167 art. 4, comma 6 convertito con modificazione della Legge 4 agosto 1990 n° 227 e successive modificazioni ed integrazioni).

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2010, sono valutati solo nel caso di fabbricati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.

Gli indicatori determinati con le modalità integrative indicate nelle lettere a), b), c) sono denominati ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria) e ISPEU (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria).

Per l'accesso ai benefici gli Indicatori del nucleo familiare dello studente, calcolati sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno 2010, non dovranno superare i seguenti limiti:

ISEEU: €. 16.305,00 ISPEU: €. 25.721,00

Gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, beneficiari o idonei alla borsa di studio e/o posto alloggio nell'anno accademico precedente, non sono tenuti a presentare l'ISEEU. Hanno comunque l'obbligo di presentare nuova documentazione ISEEU:

- 1. gli studenti che hanno subito mutamenti nella composizione del nucleo familiare e/o nella condizione economica;
- 2. gli studenti che iniziano il 4° anno di carriera per l'A.A. 2011/2012;
- 3. gli iscritti al 1° anno di tutti i corsi;
- 4. gli studenti che dichiarano reddito zero.
- 5. gli studenti che presentano per la prima volta domanda di benefici.

#### Art. 3 - REQUISITI DI MERITO

## **PRIMI ANNI\***

- Per gli studenti del primo anno dei corsi di laurea triennale e laurea specialistica a ciclo unico: iscrizione regolare ai corsi.
- Per gli studenti della laurea specialistica biennale: iscrizione regolare ai corsi e possesso di **150 crediti**.
- Scuole di Specializzazione e Dottorati: essere ammessi ed iscritti ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.
- Studenti dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica: iscrizione regolare ai corsi.

\*Gli studenti che <u>prevedono</u> di iscriversi al 1° anno possono richiedere i benefici come "Matricole non iscritte" e devono comunicare all'Ufficio Diritto allo Studio, su modulo predisposto dall'Ente, l'avvenuta iscrizione entro il 30 settembre 2011 gli studenti dell'Università e dell' Istituto Superiore di Scienze Religiose e 20 ottobre 2011 gli studenti dell'Accademia e del Conservatorio.

Gli studenti che non comunicheranno l'avvenuta iscrizione entro i termini previsti **perderanno** il diritto ai benefici e dovranno restituire l'importo corrispondente al valore dei servizi, eventualmente goduti, tramite versamento da effettuare a favore dell'Ersu di Sassari presso qualunque Agenzia del Banco di Sardegna.

Agli iscritti al 1° anno delle Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca, la borsa di studio verrà riconosciuta e quindi **erogata** dopo la regolare iscrizione alla scuola che dovrà essere debitamente documentata.

Gli studenti dei primi anni (ad eccezione delle Scuole di Specializzazione e Dottorati) concorrono sulla base delle condizioni economiche, mentre il merito viene valutato ex-post.

La borsa di studio, infatti, è revocata ai vincitori che entro il **30 novembre 2012** non conseguono almeno 20 crediti. (vedi Art. 14)

#### **ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:**

# Laurea (1° livello):

Aver conseguito entro il 10 agosto 2011:

- **25** crediti per il 2° anno, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- **80** crediti per il 3° anno;
- **135** crediti per l'ultimo semestre;

# Laurea magistrale a Ciclo Unico:

aver conseguito entro il 10 agosto 2011:

- **25** crediti, se iscritti al 2° anno, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- **80** crediti per il 3° anno;
- 135 crediti per il 4° anno;
- 190 crediti per il 5° anno;
- 245 crediti per il 6° anno, ove previsto,

per l'ulteriore semestre dovranno essere conseguiti 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

## Laurea magistrale (2° livello):

aver conseguito entro il 10 agosto 2011:

- **30** crediti per il 2° anno;
- **80** crediti per l'ultimo semestre:

Al fine del conseguimento del merito per la laurea specialistica sono computati anche eventuali crediti in eccedenza ai 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella specialistica.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti richiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

## Scuole di Specializzazione e Corsi di Dottorato (3° livello):

Essere regolarmente ammessi ed iscritti ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

 Ai fini di quanto sopra gli studenti di cui trattasi devono tempestivamente comunicare per iscritto all'ERSU (Ufficio Diritto allo Studio) l'avvenuta iscrizione all'Università.  Tali studenti devono, inoltre, dichiarare per iscritto di <u>non essere vincitori di</u> altra borsa di studio.

In assenza di tali comunicazioni l'eventuale borsa di studio ed i servizi ad essa connessi saranno sospesi.

#### Accademia di Belle Arti:

Gli iscritti al Vecchio Ordinamento: aver superato entro il 10 agosto 2011 il numero minimo di annualità indicato nella tabella.

Corsi	3°anno	4°anno
10A1 Pittura	6	10
10A2 Scultura	6	9
10A3 Decorazione	7	12
10A4 Scenografia	7	12

#### Gli iscritti al Nuovo Ordinamento:

aver superato entro il 10 agosto 2011:

- 25 crediti per il 2°anno;
- 80 crediti per il 3° anno

# Gli iscritti al 2° anno del Biennio Specialistico dell'Accademia:

aver superato entro il 10 agosto 2011:

• 30 crediti per il 2° anno.

Al fine del conseguimento del merito per la laurea specialistica sono computati anche eventuali crediti in eccedenza ai 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella specialistica.

Sono validi gli esami e i crediti riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio e regolarmente certificati dalle relative Segreterie Studenti.

#### Conservatorio di Musica:

aver superato entro il 10 agosto 2011:

- **25** crediti per il 2°anno;
- 80 crediti per il 3° anno.

# Per gli iscritti al 2° anno del Biennio Specialistico del Conservatorio di Musica:

aver superato entro il 10 agosto 2011:

• **30** crediti per il 2° anno.

Al fine del conseguimento del merito per la laurea specialistica sono computati anche eventuali crediti in eccedenza ai 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella specialistica.

Sono validi gli esami e i crediti riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio e regolarmente certificati dalle relative Segreterie Studenti.

# Istituto Superiore di Scienze Religiose:

aver superato entro il 10 agosto 2011:

- **25** crediti per il 2°anno;
- **80** crediti per il 3° anno.

# Per gli iscritti al 2° anno del Biennio Specialistico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose:

aver superato entro il 10 agosto 2011:

30 crediti per il 2° anno.

Al fine del conseguimento del merito per la laurea specialistica sono computati anche eventuali crediti in eccedenza ai 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella specialistica.

Sono validi gli esami e i crediti riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio e regolarmente certificati dalle relative Segreterie Studenti.

## DEFINIZIONE DI PASSAGGIO E/O TRASFERIMENTO IN CORSO.

Per tutti gli studenti l'anno di corso considerato per l'ammissione e l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione all'anno di prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Per anno di prima iscrizione s'intende la prima immatricolazione in assoluto ad una qualsiasi Università, indipendentemente dalla sede e dal corso, con riferimento alla specifica tipologia di corso di studi – laurea, laurea specialistica/magistrale, corsi di specializzazione e dottorato – (Es. lo studente in possesso della laurea di primo livello che si iscrive ad un corso di laurea specialistica/magistrale (di secondo livello) deve tener conto dell'anno di tale nuova immatricolazione).

Il passaggio o il trasferimento di corso di laurea dello stesso livello o di Università non azzera l'anzianità della carriera universitaria. Tale carriera dello studente è azzerata solo nel caso di rinuncia agli studi ed in tal caso deve essere considerato l'anno di nuova iscrizione.

## "BONUS"

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 2° anno accademico;
- **12 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 3° anno accademico;
- **15 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi al 3°.
- Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del "bonus" non utilizzata nell'anno di riferimento potrà essere utilizzata in quelli successivi.

Il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato nella laurea specialistica, tale "bonus" non può essere calcolato per il raggiungimento dei 150 crediti necessari per l'accesso.

Qualora lo studente, nella laurea triennale, abbia utilizzato parzialmente il bonus potrà utilizzare la quota del bonus rimasta nella laurea specialistica.

N.B. I singoli "bonus" non sono cumulabili tra loro.

Es.: lo studente che chiede di usare il "bonus" per il raggiungimento del requisito di merito per il 2° anno avrà diritto ad un "bonus" totale di 5 crediti per tutto il corso di laurea, quello che decide di usarlo per il 3° anno avrà diritto ad un "bonus" totale di 12 crediti.

Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di "bonus" per il 2° anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti per tutto il corso di laurea.

#### Art. 4 - ACCESSO AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA

# a) Iscrizione alla laurea specialistica: conversione borsa

Gli studenti vincitori di borsa di studio (annuale o semestrale) per l'A.A. 2011/12 che, conseguita la laurea di 1° livello entro il **31 marzo 2012** si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea specialistica di 2° livello, possono chiedere, su modulo predisposto, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, che la borsa loro assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un corso di laurea specialistica.

Alla richiesta di conversione borsa dovrà essere allegata la documentazione economica prevista agli artt. 2 e 10 (qualora non risulti già allegata al modulo cartaceo di domanda di partecipazione al concorso già presentato all'Ufficio).

L'accoglimento della richiesta di conversione borsa e/o di posto alloggio è subordinato, infatti, alla verifica del possesso dei requisiti economici ed alla disponibilità finanziaria.

Per l'inserimento in graduatoria si farà riferimento alla graduatoria definitiva borse di studio - primo anno laurea specialistica di secondo livello -.

Qualora la richiesta non possa essere accolta per mancanza dei requisiti economici e della disponibilità finanziaria, gli stessi perderanno i servizi connessi alla borsa di studio (posto alloggio e servizio mensa), mentre potranno chiedere, su modulo predisposto, che la quota monetaria relativa alla borsa loro concessa sia convertita in premio di laurea (art. 5)

Gli studenti iscritti al 3° anno che ottengono la borsa di studio per l'ultima semestralità (1° F.C.) e **ottengono il passaggio** ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico o ad un corso Magistrale possono chiedere, non appena in possesso dei documenti necessari, che la borsa semestrale ottenuta sia convertita in borsa annuale per il 4° anno del corso di studi per il quale hanno ottenuto il passaggio.

Per ottenere tale conversione, oltre ad allegare alla richiesta la documentazione relativa al reddito, dovranno produrre apposita documentazione dalla quale risulti che dei crediti conseguiti alla data 10 agosto 2011 ne è stato convertito un numero sufficiente a mantenere il possesso del merito borsa e/o alloggio nel nuovo corso di studi.

L'accoglimento della richiesta conversione borsa è legata alla disponibilità finanziaria.

In mancanza del requisito economico di cui all'art. 2 e/o del requisito di merito sopra citato non potranno ottenere la conversione borsa e/o mantenere il posto alloggio.

# b) Studenti fuori corso che prevedono di iscriversi alla Laurea Specialistica nell'A.A. 2011/12

Gli studenti fuori corso (non in possesso dei requisiti di merito per poter richiedere i benefici per l'A.A. 2011/12) ove ritengano di conseguire la laurea di 1° livello entro il **31 marzo 2012** e intendono iscriversi alla Laurea Specialistica per l'anno 2011/12, possono richiedere i benefici come "**Matricole non iscritte**" alla laurea specialistica, anche in assenza di tale iscrizione purché in possesso dei requisiti di merito previsti all'art. 3, ossia possesso di **150 crediti**. Detti studenti, se in possesso dei requisiti economici richiesti, sono inseriti nella graduatoria di propria competenza con **situazione sospesa** in attesa dell'effettiva iscrizione alla laurea specialistica.

Tali studenti devono comunicare per iscritto all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento della laurea allegando a tale nota copia della ricevuta di iscrizione alla specialistica entro 15 giorni dal conseguimento della laurea stessa. In caso di mancata iscrizione informarne per iscritto l'ufficio tempestivamente.

## Art. 5 - PREMIO DI LAUREA

Lo studente che consegua il titolo di Laurea e di Laurea Specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso. Per usufruire del premio di laurea lo studente dovrà presentare richiesta scritta, su modulo predisposto dall'Ente, all'Ufficio Diritto allo Studio, entro il:

- 10 maggio 2012 per coloro che conseguono la laurea nell'A.A. 2010/11;
- 10 maggio 2013 per coloro che conseguono la laurea nell'A.A. 2011/12.

Lo studente "sub condicione" beneficiario di borsa di studio semestrale che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2010/11 decade dal beneficio per mancanza del requisito di iscrizione all'A.A. 2011/12 e deve effettuare la restituzione della somma riscossa e dell'equivalente in denaro dei servizi eventualmente fruiti, previa comunicazione all'Ufficio Diritto allo Studio dell'avvenuto conseguimento del titolo.

Onde evitare la restituzione, per la mancanza del requisito di iscrizione, lo studente che consegue il titolo di Laurea e di Laurea Specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, può richiedere, su modulo predisposto, che la quota monetaria semestrale già percepita sia convertita in premio di laurea.

#### Art. 6 - DURATA E CONCESSIONE DEI BENEFICI

Gli studenti possono ottenere i benefici limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) Laurea (1° livello): per un periodo di sette semestri, limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre;
- b) Laurea magistrale a ciclo unico: per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre;

- c) Laurea magistrale (2° livello): per un periodo di cinque semestri, limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre;
- d) Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca (3° livello): per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
- e) Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Musica: per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

#### Casi particolari

- 1. Nel caso di interruzione degli studi dovuta a svolgimento di servizio militare di leva o del servizio civile, a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente documentate e per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio, il periodo di interruzione, se riconosciuto formalmente dall'Università, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito.
- 2. In caso di rinuncia agli studi e di nuova immatricolazione lo studente richiedente potrà concorrere, come nuova matricola, a condizione che non abbia già usufruito dei benefici, per lo stesso anno di corso, e che non abbia esami convalidati dalla precedente carriera.

# Art. 7 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E **PUBBLICAZIONE**

#### **Graduatoria Matricole**

Per gli iscritti al 1° anno le graduatorie verranno formulate in modo crescente sulla base dell'ISEEU e distinte nel seguente modo:

- Laurea triennale e laurea specialistica e magistrale a ciclo unico (1°livello);
- 2. Laurea specialistica e magistrale (2° livello);
- 3. Scuola di Specializzazione e Dottorato (3° livello):
- 4. Accademia di Belle Arti:
- Conservatorio di Musica.

## Graduatoria anni successivi al primo

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi verranno redatte apposite graduatorie distinte per anno di corso e corso di studi, valutando prioritariamente il numero delle annualità o dei crediti conseguiti e successivamente la media dei voti riportati.

In caso di parità la posizione in graduatoria è determinata dall'ISEEU.

Per gli iscritti ad anni successivi dei corsi di specializzazione e dottorati di ricerca verrà formulata una graduatoria unica ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEEU.

## **Pubblicazione graduatorie**

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate sul sito dell'Ente www.ersusassari.it e affisse presso le proprie strutture. Dette modalità di pubblicazione valgono, a tutti gli effetti, come comunicazioni ai partecipanti:

- Graduatorie provvisorie Borsa/Alloggio 12 settembre 2011; Graduatorie definitive Alloggio 03 ottobre 2011 a)
- b)
- C) **Graduatorie definitive Borsa** 31 ottobre 2011

# Art. 8 - STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO

Lo stanziamento per l'anno accademico 2011/12 è di €. 4.647.000,00

Tale somma potrà essere incrementata in relazione al reperimento di nuove risorse e sarà ripartita, in proporzione al numero delle domande pervenute l'anno precedente.

Somma destinata all'Università:	€	4.492.956,00
Matricole  Disability	€.	1.347.887,00
Disabili:  Anni Cuccocciui al primo	€.	85.045,00
Anni Successivi al primo	€.	3.060.024,00
Somma destinata all'Accademia di Belle Arti:	€.	131.579,00
Matricole	€.	39.474,00
Disabili	€	3.209,00
Anni Successivi al primo:	€.	88.896,00
Somma destinata al Conservatorio di Musica:	€.	22.465,00
Matricole	€.	6.740,00
Disabili	€.	0,00
Anni Successivi al primo:	€.	15.725,00

Le somme destinate agli anni successivi vengono ulteriormente ripartite per corso di laurea e anno di corso proporzionalmente al numero delle domande pervenute nel precedente anno accademico.

#### Art. 9 - IMPORTI BORSA DI STUDIO

La borsa di studio è corrisposta in denaro e servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo della borsa in denaro resterà, comunque, invariato anche nel caso di non fruizione dei pasti, nel seguente modo:

Status degli studenti e	Servizio Abitativo	Servizio Mensa	Importo massimo in	Importo minimo in
valore borsa			denaro	denaro
Fuori sede € 3.525,00	Posto alloggio	240 pasti	€ 1.887,00	€ 944,00
Fuori sede € 3.525,00		240 pasti	€ 3.076,00	€ 1.538,00
Pendolare € 1.991,00		120 pasti 1 pasto giornaliero	€ 1.767,00	€ 884,00
Sede € 1.361,00		1 pasto giornaliero	€ 1.361,00	€ 681,00

• L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui ISEEU sia uguale o inferiore a € 10.870,00 euro (pari a 2/3 del limite indicato nei Requisiti di Reddito). Per l'ISEEU superiore la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta fino alla metà dell'importo minimo.

- L'importo della borsa di studio per i vincitori di borsa semestrale è pari al 50% dell'importo massimo indicato nella tabella.
- Lo studente che beneficia della borsa di importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione entro il 31 maggio 2012 per ottenere un aumento del suo importo.
- Lo studente che presenta domanda di servizi abitativi e borsa di studio e successivamente <u>intende rinunciare all'alloggio</u>, dovrà inoltrare richiesta di rinuncia entro il termine previsto per i ricorsi contro la graduatoria provvisoria. In caso di rinuncia successiva l'importo della borsa di studio, assegnato nella graduatoria definitiva, resterà comunque invariato.
- Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione dell'alloggio, in ragione di euro 109,00 mensili, indipendentemente dalla tipologia della camera.
- Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati cui si applica l'importo più basso delle tariffe in vigore.

## Art. 10 - MODALITA' PER CONCORRERE E SCADENZA

La richiesta di partecipazione al concorso dovrà essere inviata esclusivamente on line collegandosi al sito Internet dell'Ente: <a href="https://www.ersusassari.it">www.ersusassari.it</a>

Lo studente dovrà seguire le istruzioni necessarie per la compilazione indicate nella "Guida alla compilazione" scaricabile dal sito, poiché i dati inseriti non potranno essere modificati.

Ultimata la procedura di compilazione e di invio della domanda lo studente dovrà stampare e conservare una copia, contenente il numero di pratica ed i dati inseriti.

Gli studenti dovranno <u>sottoscrivere</u> la domanda <u>pena l'esclusione dai</u> benefici.

<u>La sottoscrizione</u> potrà essere effettuata dal giorno dell'invio della domanda on line ed entro e non oltre il **21 settembre 2011**, data di scadenza dei **ricorsi**, optando fra le seguenti modalità:

- consegnare la domanda sottoscritta, esibendo e/o allegando un documento di identità valido, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Via Coppino 18 Sassari, o presso le Sedi decentrate di Olbia – Oristano e Nuoro;
- 2. inviare per posta (farà fede la data del timbro postale) la domanda sottoscritta, allegando la fotocopia di un documento di identità valido, all'Ufficio Via Coppino 18 07100 Sassari;

#### **ATTENZIONE!!!**

Gli studenti al momento della **sottoscrizione** della domanda dovranno allegare, ove richiesto, **pena l'esclusione dai benefici**, i seguenti documenti:

- copia della dichiarazione ISEE o ISEU (nei casi previsti dall'art. 2)
- copia di un documento d'identità;

Qualora la domanda presentasse incompletezze o meri errori di compilazione, si potrà regolarizzare o completare, entro il termine di scadenza stabilito per la

presentazione dei **ricorsi**, <u>dal 12 settembre 2011 al 21 settembre 2011</u>, relativi alle graduatorie provvisorie, solo ed esclusivamente su modulo cartaceo. Nel caso in cui le modifiche dovessero riguardare i requisiti economici/patrimoniali dovrà essere allegata nuova attestazione ISEEU.

Di qualsiasi evento che si verifichi successivamente all'invio della domanda (ottenimento di altra borsa di studio, trasferimento ad altra Università, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, conseguimento laurea entro l'ultima sessione dell'A.A. 2010/11 ecc..) dovrà essere informato tempestivamente l'Ersu mediante comunicazione scritta da presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, allegando copia di un documento di identità valido.

Le domande *on line* possono essere trasmesse da qualsiasi postazione Internet a decorrere al 01 luglio 2011 fino alle ore 17,00 del 31 agosto 2011.

## Art. 11- ESITO DEL CONCORSO - RICORSI

Entro il **12 settembre 2011** verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente in via Coppino 18, presso le strutture abitative e le mense e possono essere consultate nel sito: **www.ersusassari.it** 

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati riportati nelle graduatorie provvisorie ed a segnalare, per iscritto, all'Ufficio Diritto allo Studio le eventuali inesattezze riscontrate.

Il beneficio indebitamente percepito in carenza di segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi goduti dovranno essere restituiti.

Eventuali **ricorsi** potranno essere presentati dagli interessati, su modulo predisposto dall'Ente, all'Ufficio Diritto allo Studio o alle Sedi decentrate, **dal 12 settembre 2011 al 21 settembre 2011.** 

I ricorsi avverso le graduatorie definitive, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale ed in seconda istanza al Consiglio di Stato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

# Art. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato in due rate semestrali di cui la prima, pari alla metà dell'ammontare del beneficio, entro il **31 dicembre 2011.** Agli studenti iscritti agli anni successivi al primo, la seconda rata semestrale sarà erogata entro il **30 giugno 2012.** 

Agli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica la seconda rata verrà erogata dopo il superamento di almeno 20 crediti, da sostenersi entro il <u>30 novembre 2012</u>, debitamente autocertificati, al Settore Diritto allo Studio, su modulo predisposto dall'Ente.

Alla scadenza di tale data la borsa di studio sarà revocata secondo le modalità indicate nell'art. 14.

Agli iscritti al 1° anno delle Scuole di Specializzazione e Dottorato di ricerca, la prima rata della borsa di studio verrà erogata dopo la regolare iscrizione alla scuola che dovrà essere debitamente documentata. La seconda rata entro il **30** giugno **2012**.

#### Art. 13 - CAUSE DI DECADENZA

- Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade nel caso di rinuncia agli studi, di trasferimento ad altra università nel corso dello stesso anno accademico, nel caso di mancata iscrizione all'Università e nel caso in cui lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.
- Lo studente beneficiario di borsa di studio semestrale che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2010/11 decade dal beneficio per mancanza del requisito di iscrizione all'A.A. 2011/12 e deve effettuare la restituzione della somma riscossa e dell'equivalente in denaro dei servizi eventualmente fruiti, previa comunicazione all'Ufficio Diritto allo Studio dell'avvenuto conseguimento del titolo.
  - Può richiedere, su modulo predisposto, che la quota monetaria semestrale già percepita sia convertita in premio di laurea (vedi art. 5).
- La borsa di studio è incompatibile con altre borse o contributi in denaro a qualsiasi titolo attribuiti ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. (art. 7 comma 1 "punto d" Legge 390/91).

Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

#### Art. 14 - REVOCA MATRICOLE

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno di tutti corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico e dei corsi del Conservatorio di Musica i quali, entro il **30 novembre 2012**, non abbiano conseguito almeno 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al 1° anno di tutti i corsi dell'**Accademia di Belle Arti**, i quali non abbiano conseguito, entro il **30 novembre 2012**, il numero di crediti previsto per il secondo anno.

In caso di **revoca** le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti devono essere restituiti, entro il <u>31/12/2012</u>, tramite versamento a favore dell'ERSU di Sassari, da effettuarsi presso qualunque Agenzia del Banco di Sardegna, indicando la causale del versamento.

Su richiesta motivata potrà essere concessa la restituzione anche su forma rateale

In casi eccezionali, debitamente documentati, l'ERSU potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la restituzione.

A tal fine lo studente dovrà inoltrare richiesta entro il 10/12/2012.

Agli studenti iscritti al 1° anno, con invalidità non inferiore al 66%, non si applicano i criteri relativi alle condizioni previste per l'erogazione della seconda rata ed alla revoca del beneficio. (Art. 14 comma 7 DPCM 9 aprile 2001).

# Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DEGLI STUDENTI

#### SEDE - PENDOLARE - FUORI SEDE

Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio gli studenti sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato come:

- a) Studenti in sede;
- b) Studenti pendolari;
- c) Studenti fuori sede.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.C.M. del 09/04/01 in linea generale è considerato:

- 1. **IN SEDE** lo studente "residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso frequentato";
- PENDOLARE lo studente "residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato" o che comunque non dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede:
- 3. **FUORI SEDE** lo studente "residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato" e che per tale motivo dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture dell'ERSU o altri alloggi privati per un periodo **non inferiore a 10 mesi**, compreso fra il 1° ottobre 2011 e il 31 ottobre 2012.

Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati Fuori Sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

Gli studenti **idonei**, titolari successivamente di posto alloggio, saranno considerati, in caso di rinuncia, come studenti "Pendolari" salvo presentazione dello status fuori sede nei termini previsti dal Bando.

Gli studenti che frequentano la sede di **SASSARI** si considerano in **Sede** se residenti nel Comune sede dell'Ateneo.

**Pendolari** se residenti nei Comuni di:

 Alghero, Ardara, Banari, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Osilo, Ossi, Ploaghe, Porto Torres, Siligo, Sennori, Sorso, Tissi, Torralba, Uri, Usini e le frazioni di Argentiera, Campanedda, Canaglia, La Corte, Palmadula, Tottubella, La Petraia.

Gli studenti che frequentano la sede gemmata di **NUORO** si considerano in **Sede** se residenti nel Comune di: Nuoro e Oliena.

**Pendolari** se residenti nei seguenti Comuni di:

• Dorgali, Fonni, Galtellì, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.

Gli studenti che frequentano la sede gemmata di **ORISTANO** si considerano in **Sede** se residenti nei Comuni di: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S. Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, e Zeddiani. **Pendolari** se residenti nei Comuni di:

 Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, San Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

Gli studenti che frequentano la sede gemmata di **OLBIA** sono considerati in **Sede** se residenti nel Comune di Olbia, Loiri.

#### Pendolari se residenti nei Comuni di:

 Arzachena, Berchiddeddu, Golfo Aranci, Monti, Padru, Palau, San Pantaleo, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Telti.

Gli studenti che frequentano la sede gemmata di **TEMPIO** sono considerati in **Sede** se residenti nei Comuni di: Tempio, Aggius, Calangianus, Luras, Nuchis. **Pendolari** se residenti nei Comuni di:

 Aglientu, Bortigiadas, Luogosanto, Perfugas, S. Antonio di Gallura, Trinità d'Agultu;

Gli studenti che frequentano la sede di **ALGHERO** sono considerati in **Sede** se residenti nei Comuni di: Alghero, Olmedo.

## Pendolari se residenti nei Comuni di:

• Ittiri, Putifigari, Sassari, Uri, Villanova Monteleone.

Gli studenti che frequentano la sede gemmata di OZIERI sono considerati in Sede se residenti nei Comuni di: Ozieri, Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu S.Nicolò. Pattada.

#### Pendolari se residenti nei Comuni di:

 Anela, Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Buddusò, Bultei, Burgos, Bottidda, Bono, Cheremule, Codrongianos, Florinas, Oschiri, Ploaghe, Siligo, Thiesi, Torralba, Tula.

# Status di Fuori Sede

Gli studenti residenti in un Comune Fuori Sede dovranno documentare lo status di Fuori Sede presentando, entro il **31 gennaio 2012**, copia del contratto d'affitto regolarmente registrato attestante le generalità del locatore, l'ubicazione dell'alloggio, il canone di locazione e la durata del contratto, ovvero autocertificare, quanto sopra richiesto, su modulo predisposto dall'Ente.

L'ERSU provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti.

Si specifica pertanto che gli studenti appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località sede del corso di studi frequentato o che non produrranno la copia del contratto di locazione ovvero l'autocertificazione saranno considerati "PENDOLARI".

Per tale ragione l'importo della 2° rata della borsa di studio sarà pari alla differenza fra l'importo spettante come studente "Pendolare" e l'importo già percepito come prima rata.

# Art 16 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI DISABILI. (Art. 14 DPCM 9 aprile 2001)

Per gli studenti che si iscrivono, per l'A.A. 2011/12, all'Università degli Studi di Sassari, all'Accademia di Belle Arti al Conservatorio di Musica ed all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che si trovano in situazione di Handicap, di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, i requisiti di merito e di reddito per la partecipazione ai concorsi Borse di Studio e Servizi Abitativi sono i sequenti:

# Requisiti di reddito

I requisiti di reddito per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nel bando di concorso borse di studio e servizi abitativi, aumentati del 20%, così come riportati nella seguente tabella:

# Requisiti di merito

aver superato entro il **10 agosto 2011** il numero di crediti pari a quelli previsti per le borse di studio ed i servizi abitativi, diminuiti del 40 %, così come riportati nelle tabelle riepilogative:

RIEPILOGO REQUISITI DI MERITO A.A. 11/12							
Corso di studio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fc	2° anno fc
LAUREA TRIENNALE	15	48	=	=	=	81	114
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	15	48	81	114	147	180	213
LAUREA MAGISTRALE (2° livello)	18	48	=	=	=	81	=

#### Fruizione e durata dei benefici

La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% è di:

- nove semestri per i corsi di laurea;
- di tredici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata cinque anni):
- di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata sei anni);
- di sette semestri per i corsi di laurea magistrale (2°livello);

il beneficio per il servizio abitativo è incrementato per un ulteriore semestre.

# Criteri per la formulazione della graduatoria

Verranno redatte due graduatorie:

- Per gli studenti iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto in ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dello studente.
- Per gli iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto tra il merito dello studente ed il numero di annualità o crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato; il denominatore è aumentato di due annualità o 10 crediti per il 2° anno fuori corso e di 3 annualità o 15 crediti per il terzo anno fuori corso.
- In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ISEEU del nucleo familiare ed infine dello studente più anziano di età.

Gli studenti con invalidità riconosciuta non inferiore al 66/%, sono esonerati dal pagamento della Tassa Regionale.

#### Art. 17 - SERVIZI ABITATIVI

Al concorso possono partecipare gli studenti considerati Fuori Sede:

- 1. in possesso dei requisiti di reddito e di merito;
- 2. non appartenenti a nucleo familiare proprietario di appartamento nella città sede del corso di studio frequentato;

3. non incorsi nella sanzione di revoca del posto alloggio (Regolamento Alloggio art. 18).

#### **POSTI MESSI A CONCORSO**

#### I posti messi a concorso sono complessivamente

n. 529

**20** posti sono riservati a studenti stranieri facenti parti del programma LLP ERASMUS e ai visiting professor.

20 posti sono riservati agli studenti con invalidità non inferiore al 66%

16 posti letto sono disponibili nella sede di Nuoro di cui:

- 4 posti alle matricole
- 1 posto a studenti disabili.

I restanti posti sono così ripartiti:

	Università:	n. 453
	matricole di 1° Livello:	n. 112
	matricole di 2° Livello:	n. 22
	matricole di 3° Livello:	n. 2
	anni successivi:	n. 317
	Accademia di Belle Arti:	n. 19
•	matricole	n. 6
	anni successivi	n. 13
	Conservatorio di Musica:	n. 1
	<ul> <li>matricole</li> </ul>	n. 0
	anni successivi	n. 1

La ripartizione dei posti alloggio per anno e corso di studi è definita sulla base del numero delle domande di borsa/alloggio pervenute l'anno predente.

Lo studente che presenta domanda di servizio abitativo e borsa di studio e successivamente <u>intende rinunciare all'alloggio</u>, dovrà inoltrare richiesta di rinuncia entro il termine previsto per i ricorsi contro la graduatoria provvisoria.

In caso di rinuncia successiva l'importo della borsa di studio resterà comunque invariato.

# Importi rette alloggio

L'importo delle rette alloggio è così definito:

- a) prima fascia: ISEEU fino a due terzi della soglia di reddito prevista all'art. 2 del presente bando:
  - 1. Importo mensile camera singola: euro 62,00
  - 2. Importo mensile camera doppia: euro 47,00
- **b)** seconda fascia: ISEEU compreso fra due terzi della soglia di reddito e il limite di riferimento:
  - 3. Importo mensile camera singola: euro 81,00
  - 4. Importo mensile camera doppia: euro 65,00

I titolari di posto alloggio che beneficiano della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della retta mensile, ma dovranno versare regolarmente la cauzione di euro 120,00.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno, conserveranno la borsa per intero ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di **109,00** euro indipendentemente dalla tipologia della camera.

I posti disponibili non assegnati per mancanza di richieste, saranno destinati a studenti fuori sede, interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, al costo di **155,00** euro mensili (sede di Sassari) ed € **119,00** (sede di Nuoro), purché in possesso dei requisiti di reddito richiesti per la borsa di studio ed iscritti all'Università e non oltre il 2° anno fuori corso.

Ulteriori disponibilità verranno destinate agli scambi culturali ed alle esigenze della didattica al costo giornaliero di 11,00 euro per la camera singola e 8,00 euro per la camera doppia. Per un periodo superiore al mese verranno applicate le tariffe previste per gli studenti ERASMUS.

Per gli studenti provenienti dai *Paesi in via di Sviluppo* la retta giornaliera sarà: 5,00 euro per periodi di permanenza inferiori a 30 giorni, indipendentemente dalla tipologia della camera.

Per periodi superiori a 30 giorni sarà di 96,00 euro indipendentemente dalla tipologia della camera.

Esaurita la graduatoria, ulteriori posti liberi, fermi restando i requisiti di merito, potranno essere assegnati, su richiesta, a studenti <u>privi dei requisiti di reddito</u>, al costo mensile di:

- €. 155,00 in camera doppia Sede Sassari
- €. 206,00 in camera singola Sede Sassari
- €. 119,00 in camera doppia Sede di Nuoro
- €. 157,00 in camera singola Sede di Nuoro

Tali tariffe sono applicate anche agli studenti ERASMUS.

# Modalità di assegnazioni

- Lo studente entrerà in possesso dell'alloggio assegnatogli previa presentazione di un certificato rilasciato dal Medico di base che dovrà attestare l'esenzione da malattie contagiose o comunque pericolose alla vita di comunità:
- 2. L'assegnazione del posto alloggio ha la durata di un anno accademico, ad esclusione del mese di agosto, e di un periodo variabile durante le festività natalizie e pasquali;
- 3. Versamento di 120,00 euro quale deposito cauzionale;
- 4. Una foto formato tessera:
- 5. Fotocopia documento d'identità.
- 6. Non si procederà all'assegnazione del posto letto, per l'anno accademico **2011/12**, agli studenti che risultino morosi o inadempienti con quanto stabilito nel Regolamento.
- 7. Lo studente impossibilitato a presenziare, per gravi e giustificati motivi, il giorno stabilito per le assegnazioni potrà farsi rappresentare da una persona di fiducia munita di delega e documento d'identità del delegato e del delegante.
- 8. In caso di assenza non giustificata si procederà all'assegnazione del posto alloggio allo studente successivo presente in graduatoria.
- 9. Il diritto al posto alloggio in camera singola è irrinunciabile, salvo successive ed eventuali determinazioni da parte dell'Amministrazione dell'ERSU, su richiesta degli interessati che potrà essere inoltrata dopo 30 giorni dalla conclusione delle assegnazioni.

#### **Art. 18 - TRASFERIMENTI E PASSAGGI**

Gli studenti che effettuano il trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima del **31 agosto 2011**, dovranno presentare la domanda all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Sassari ad un'altra Università dopo il **31 agosto 2011**, la domanda già presentata all'ERSU di Sassari verrà trasmessa, su richiesta dell'interessato, all'Ente competente.

Dopo il trasferimento lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'ERSU di Sassari.

Gli studenti che, invece, provengono da altre Università saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando, solo se la documentazione perverrà all'ERSU di Sassari prima della pubblicazione delle graduatorie definitive.

In tal caso lo studente può richiedere la provvidenza solamente nel caso in cui non ne abbia usufruito precedentemente.

#### Art. 19 - VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.

L'ERSU procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui siano stati concessi i benefici. Nell'espletamento di tali controlli l'ERSU può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'ERSU, risulti che sia stato dichiarato il falso, gli studenti perderanno il diritto a fruire degli interventi e saranno sottoposti ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella goduta in servizi o fruita in denaro e perderanno il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata degli studi, salvo in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. (Art. 23 Legge 390/91).

Per l'accertamento, se positivo, verrà inoltrata copia alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Sassari, per l'ulteriore corso.

Detto controllo può essere effettuato in qualsiasi momento.

#### Art. 20 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alla elaborazione delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie per il conferimento delle borse di studio e servizi abitativi.

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate tramite servizio postale all'indirizzo di residenza, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica registrato sul sito dell'Ente, o tramite SMS.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici delle Entrate, all'Anagrafe Tributaria, alla Polizia Tributaria, alle Banche, all'Università, alla Regione della Sardegna ed alle altre Regioni Italiane.

Sono pubblici e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi quei dati necessari alla formulazione della graduatoria ed alla sua pubblicazione.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

#### **Art. 21- ESONERO TASSE**

Gli studenti **beneficiari e idone**i presenti nelle graduatorie borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e hanno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi universitari con riferimento all'a.a. 2011/12.

Hanno altresì diritto all'esonero e/o al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un reddito complessivo lordo, ai fini Irpef per l'anno 2010, non superiore a 25.000 euro (Legge Regionale 20 dicembre 2002 n. 25). Si ricorda a tutti gli studenti che la competenza dell'eventuale esenzione e/o restituzione delle Tasse Universitarie spetta all'istituzione presso cui risultano iscritti. I'ERSU provvederà al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive a trasmettere agli Uffici competenti (UNIVERSITA' – ACCADEMIA – CONSERVATORIO ed ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE) gli elenchi dei beneficiari ed idonei di borsa di studio per l'a.a. 2011/12.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Poggiu)